

Anno Prop. : 2025

Num. Prop. : 1341

Determinazione n. 492 del 16/04/2025

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 179/2025 - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI TAVULLIA.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio".

VISTA la D.G.R. n.179 del 17/02/2025, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1647/2019.

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2020.

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, concernente la Valutazione di incidenza.

VISTE le linee guida regionali per la Valutazione di incidenza, approvate con D.G.R. n. 1661/2020 e s.m.i..

VISTA la L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" ed in particolare l'art. 5, concernente lo sviluppo sostenibile e le procedure di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione.

VISTA la D.G.R. n. 87 del 29 gennaio 2024 con la quale sono state approvate le modalità di verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 19/2023 per

l'individuazione all'interno dei Comuni delle autorità competenti per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale.

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio, per le parti ancora vigenti in regime transitorio, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 19/2023.

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Tavullia in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 9066 del 12/03/2025, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del comma 5, della D.G.R. 179/2025, inerente la "Variante al Piano particolareggiato di recupero del centro storico di Tavullia", descritta sinteticamente qui di seguito:

- la proposta di modifica al piano attuativo consiste nell'eliminazione dell'obbligo di demolizione del piccolo accessorio destinato a servizi con destinazione della corte residua a verde privato, e nella previsione di recupero dello stesso e del limitrofo manufatto esistente (oggetto di condono edilizio), mediante la ricomposizione volumetrica degli stessi in un unico fabbricato da destinarsi a servizi, nonchè nella creazione di due nuovi posti auto privati;

ACCERTATA la competenza in materia di VAS in capo alla scrivente Provincia, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 19/2023.

VISTA e condivisa integralmente la relazione istruttoria prot. n. 14973 del 16/04/2025, a firma della responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Catucci, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione: relazione dalla quale risulta escludibile dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art.12 co. 4 del D.Lgs. 152/06 e del par. A.3 co. 5 della D.G.R. 179/2025, la variante al vigente PRG del Comune di Tavullia indicata in oggetto, in quanto non sono emersi impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale per le seguenti ragioni:

"... la variante al piano particolareggiato di recupero del centro storico di Tavullia intende modificare la tipologia attuativa ad oggi prevista per l'unità di intervento n. 8 comparto n. 8, mediante un intervento unitario finalizzato a migliorare le pessime condizioni in cui versano due piccoli manufatti destinati a servizi.

La nuova previsione consentirebbe di riqualificare un'area da preservare in quanto è inserita nel contesto storico del Capoluogo, attraverso l'eliminazione di due accessori di modesta consistenza, fatiscenti e non integrati con l'ambiente circostante che, mediante demolizione e ricostruzione degli stessi in un unico manufatto in muratura, verranno adeguati alle caratteristiche tipologiche tipiche dei luoghi.

La modifica al piano proposta non interviene sull'attuale destinazione d'uso dei manufatti che rimarrà inalterata, né modifica gli standards urbanistici previsti."

PRESO ATTO:

- che la Dott.ssa Roberta Catucci, responsabile del procedimento in oggetto, non si trova, così come dalla stessa dichiarata nel richiamato documento istruttorio, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;
- che, come attestato nella suddetta relazione, l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimentale, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.

VISTI:

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:
 1. l'articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;
 2. l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *“Funzione e responsabilità dirigenziale”*;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l'articolo 36 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 10/06/2014, come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2019;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO ALTRESÌ l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, espresso dal sottoscritto Dirigente del Servizio 3.

EVIDENZIATO:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di adottare, sulla base delle motivazioni di cui alla relazione istruttoria citata in narrativa e riportata in allegato, l'atto di che trattasi di competenza del sottoscritto.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 179/2025, la “variante al Piano particolareggiato di recupero del centro storico” del Comune di TAVULLIA, per le motivazioni espresse nella relazione istruttoria prot. n. 14973 del 16/04/2025, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
- 2) DI EVIDENZIARE** che nella delibera di approvazione della variante si dovrà dare atto dell'esito di tale procedimento.
- 3) DI DARE MANDATO agli uffici di inviare** la presente determinazione al Comune di TAVULLIA.
- 4) DI PROVVEDERE** alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33.
- 5) DI PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione integrale della presente determinazione nella sezione VAS della pagina web dell'Ente, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs 152/06.
- 6) DI RAPPRESENTARE** che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi.

- 7) DI DARE ATTO**, altresì, che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è la Dott.ssa Roberta Catucci, funzionario tecnico del Servizio 3 - E.Q. 3.6 - Ufficio 3.6.1, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio;
- 8) DI RAPPRESENTARE**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 179/2025 - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI TAVULLIA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1341 / 2025

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 16/04/2025

Il Dirigente del Servizio 3
Dott. Andrea Pacchiarotti
sottoscritto con firma elettronica



Prot. n.

Pesaro, 15/04/2025

Class. 009-7 F.26/2025

Cod. Proc. VS25TC402

**OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI
SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE AL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI TAVULLIA.**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

Le linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvate con DGR Marche n. 179 del 17/02/2025, prevedono una procedura semplificata della verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, con termini di conclusione ridotti a 45 giorni, per i casi di varianti agli strumenti urbanistici generali, di piani attuativi e loro varianti, che non determinano incremento del carico urbanistico, che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo le modalità stabilite al comma 5, paragrafo A.3 delle citate linee guida.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 6/2007, così come modificato dall'art. 34, comma 4, della L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio", l'autorità competente per il procedimento in oggetto risulta la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 3 *Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato - Urbanistica - Pianificazione Territoriale*, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della citata L.R. 19/2023, in quanto il Comune di Tavullia non ha comunicato l'avvenuta individuazione, all'interno del proprio Ente, dell'autorità competente VAS, in base a quanto stabilito con D.G.R. n. 87 del 29/01/2024.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Tavullia, con nota prot. 3020 del 12/03/2025, acquisita agli atti con prot. 9066 del 12/03/2025, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata denominata "Variante al Piano particolareggiato di recupero del Centro Storico di Tavullia".

La documentazione acquisita con l'istanza in oggetto è la seguente:

- Rapporto Preliminare di screening semplificato;
- Modulo allegato del "Rapporto Preliminare di screening semplificato".



Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 9721 del 18/03/2025, ha comunicato l'avvio del procedimento.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCA), così come definiti all'art. 5 del D.lgs 152/06, sono "le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi".

L'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 prevede che, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere.

Questo Servizio, in qualità di autorità competente, da una prima disamina della documentazione trasmessa e, tenuto conto della modesta entità della variante e del contesto ambientale di riferimento, non ha ravvisato la necessità di consultare altri soggetti aventi competenze in materia ambientale (SCA), riservandosi in ogni caso, la possibilità di coinvolgerli nel corso dell'istruttoria qualora lo avesse ritenuto necessario.

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Con delibere di Consiglio Comunale n. 57 del 08.09.1995 e n. 81 del 31.10.1995, è stato approvato il Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico di Tavullia – Capoluogo, il quale disciplina le modalità di attuazione dell'area oggetto della presente variante.

Il lotto in questione ricade in *Zona "A" ad uso urbano di particolare pregio storico, artistico ed ambientale*, disciplinato dall'art. 6.3 delle NTA e comprende due manufatti che si trovano in pessimo stato di conservazione, di superficie complessiva pari a circa 55 mq.

Il piano particolareggiato di cui sopra, nell'elaborato "B", unità d'intervento n. 8, comparto n. 8 prevede come tipologia di intervento riferita al piccolo accessorio destinato a servizi, la demolizione totale dello stesso con destinazione della corte residua a verde privato.

Attualmente, tutte le altre porzioni di fabbricato rappresentate nell'unità di intervento di che trattasi, sono già state attuate tramite interventi di ristrutturazione a seguito dei quali è stato ricavato un alloggio per la residenza e un garage, come previsto nel piano particolareggiato in argomento.

In loco, oltre al piccolo accessorio destinato a servizi, è presente un altro manufatto anch'esso destinato a servizi e oggetto di condono edilizio.

Su richiesta del proprietario dell'area, la proposta di modifica al piano particolareggiato in oggetto, consiste nell'eliminazione dell'obbligo di demolizione del piccolo accessorio destinato a servizi con destinazione della corte residua a verde privato, e nella previsione di recupero dello stesso e del limitrofo manufatto esistente



(oggetto di condono edilizio), mediante la ricomposizione volumetrica degli stessi in un unico fabbricato da destinarsi a servizi, nonchè nella creazione di due nuovi posti auto privati.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come descritto nel precedente paragrafo, la variante al piano particolareggiato di recupero del centro storico di Tavullia intende modificare la tipologia attuativa ad oggi prevista per l'unità di intervento n. 8 comparto n. 8, mediante un intervento unitario finalizzato a migliorare le pessime condizioni in cui versano due piccoli manufatti destinati a servizi.

La nuova previsione consentirebbe di riqualificare un'area da preservare in quanto è inserita nel contesto storico del Capoluogo, attraverso l'eliminazione di due accessori di modesta consistenza, fatiscenti e non integrati con l'ambiente circostante che, mediante demolizione e ricostruzione degli stessi in un unico manufatto in muratura, verranno adeguati alle caratteristiche tipologiche tipiche dei luoghi.

La modifica al piano proposta non interviene sull'attuale destinazione d'uso dei manufatti che rimarrà inalterata, né modifica gli standards urbanistici previsti.

In conclusione questo ufficio ritiene che l'attuazione della variante in oggetto, proposta dal Comune di Tavullia, non determini alcun impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale tale da richiederne l'assoggettamento a VAS, tenuto conto anche dei criteri di cui all'Allegato I di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio, propone di esprimere parere favorevole per l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06, fatti salvi pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altri Enti, e nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati.

La Responsabile del procedimento dichiara:

- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale;*
- che l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali.*



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 3

AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Roberta Catucci
Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

rc

file:\\PSSIVFS9\\Zone\\Uzone\\URBA\\01-6-97\\141URBA\\1421VAS\\25vas\\25TC40202_relazione istruttoria.doc

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 da
ROBERTA CATUCCI il 16/04/2025 09:50:14
e registrato al numero PROTOCOLLO GENERALE: 14973 / 2025 del 16/04/2025



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine N. 492 DEL 16/04/2025

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 179/2025 - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI TAVULLIA.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 16/04/2025

L'Addetto alla Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale